



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Art.1

Ai Consiglieri Provinciali compete, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, la corresponsione di un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art.2

Ciascun Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione in qualsiasi momento nel corso del mandato: la richiesta di trasformare il gettone in indennità, formulata per iscritto, può essere presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale competente, il quale adotterà i conseguenti provvedimenti.

Art.3

L'ammontare mensile dell'indennità o dei gettoni, in nessun caso può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima, prevista dal Regolamento Regionale, per il Presidente della Provincia.

L'ammontare dell'indennità mensile sarà determinato sulla previsione delle sedute che sarà programmata per l'anno in corso dalla Conferenza dei Capigruppo, tenendo presente che il regime derivante dalla trasformazione di detta indennità non può

comportare, in base alla normativa di riferimento, un maggior onere finanziario per l'Ente Provincia.

Art.4

L'indennità di funzione è corrisposta per 12 mensilità annuali nella misura del 90% dell'intero importo, salvo conguaglio a fine esercizio fino alla misura del 100%, da calcolare e liquidare ad ogni Consigliere sulla base delle sue presenze valide alle sedute di Consiglio e di Commissione.

Art.5

I Consiglieri devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni. Ogni assenza non giustificata da tali sedute, da parte del Consigliere che opta per l'indennità mensile, comporta la decurtazione di una somma pari all'entità del gettone di presenza, fatta salva la possibilità di usufruire di una compensazione sostituendo altro Consigliere in altra Commissione su delega e senza che questo comporti un maggior onere per l'Amministrazione.

Art.6

Le assenze dei Consiglieri che usufruiscono dell'indennità di funzione, debbono essere giustificate con dichiarazione scritta e sottoscritta. Costituiscono cause ammesse di giustificazione per assenze, per le quali non si dà luogo a ritenuta:

- a. le missioni per l'incarico connesso con l'esercizio di funzione istituzionale o per incarichi legati alla qualità di membro dell'Associazione degli Enti Locali;
- b. la partecipazione alle sedute di organi collegiali di altri Enti, in rappresentanza della Provincia di Messina;
- c. la malattia, l'infortunio, il lutto familiare e l'astensione obbligatoria per maternità o per congedo parentale, o motivi di studio documentati per non più di 10 giorni l'anno;
- d. gravi motivi familiari per non più di tre giorni l'anno;
- e. impedimenti di forza maggiore, che risultino tali dopo attenta valutazione oggettiva degli stessi da parte del Presidente del Consiglio, o impegni derivanti da obblighi di legge.

Art.7

La riunione della Conferenza dei Capigruppo è equiparata, ai fini delle disposizioni di cui al presente Regolamento, alla seduta delle Commissioni Permanenti.

Art.8

Il Presidente del Consiglio valuta le giustificazioni delle assenze dei Consiglieri delle sedute ai fini della detrazione dell'indennità nella misura prevista al precedente articolo 5.

Art.9

Al Presidente del Consiglio Provinciale è corrisposta indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per il Presidente della Provincia Regionale.

Art.10

Al Vice Presidente del Consiglio Provinciale è corrisposta indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per il Presidente del Consiglio Provinciale.

Art.11

Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti per gli Amministratori della Provincia Regionale di Messina, che ricomprende l'Area Metropolitana di Messina, individuata e delimitata con D.P.R.S. del 10/08/1995 in attuazione degli artt. 19, 20 e 21 della L.R. n.9 del 06/03/1986, è incrementata del 15%.

Art.12

Le parametrizzazioni percentuali di cui al presente Regolamento sono quelle determinate nell'allegata tabella "A" pubblicata nel Regolamento di attuazione del Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Art.13

Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal Regolamento del Presidente

della Regione, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art.19 comma 5) della L.R. 23/12/2000 n.30, sempre in ottemperanza e nel rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del Regolamento attuativo del Presidente della Regione.

Art.14

Nel caso di aumenti, l'incremento della spesa complessiva deve essere contenuto nei limiti del 30% dell'incidenza percentuale della spesa relativa all'ammontare complessivo delle spese correnti dell'Ente.

Art. 15

L'applicazione delle misure dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione previsti dalla tabella "A" del Regolamento regionale, è effettuata direttamente dal Dirigente competente con propria determinazione.